

COMUNE DI MASSA



Medaglia d'Oro al Merito Civile

Comune di Massa

Statuto Comunale

Approvato con atti del Consiglio Comunale n. 9 del 16/02/2017 e n. 10 del 23/02/2017, modificato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 17 del 25/01/2021 e n. 21 del 29/01/2021.

Sommario

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI	1
Art. 1 - Autonomia.....	1
Art. 2 - Territorio	1
Art. 3 - Emblemi - Fascia	1
Art. 4 - Il Santo Patrono	2
Art. 5 - Principi ispiratori dell'azione comunale.....	2
Art. 6 - Liberazione città di Massa.....	3
Art. 7 - Principio di sussidiarietà.....	3
Art. 8 - Libertà e diritti	3
Art. 9 - Partecipazione e diritti di cittadinanza	4
Art. 10 - Pari opportunità.....	5
Art. 11 - Potestà regolamentare	6
Art. 12 - Beni comuni	6
TITOLO II - GLI ORGANI ISTITUZIONALI	6
Art. 13 - Il Consiglio Comunale	6
Art. 14 - Presidenza del Consiglio Comunale.....	7
Art. 15 - Principi generali di funzionamento del Consiglio Comunale	7
Art. 16 - I Consiglieri	8
Art. 17 - I gruppi Consiliari	9
Art. 18 - Conferenza dei presidenti dei gruppi Consiliari	9
Art. 19 - Commissioni Consiliari	9
Art. 20 - Poteri di iniziativa	10
Art. 21 - Indirizzi generali di governo.....	10
Art. 22 - Bilancio di mandato.....	11
Art. 23 - Pubblicità spese elettorali.....	11
Art. 24 - La Giunta	11
Art. 25 - Attribuzioni e funzionamento della Giunta	12
Art. 26 - Il Sindaco.....	12
Art. 27 - Il Vice Sindaco	13
TITOLO III - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE	13
Art. 28 - Partecipazione	13
Art. 29 - Rapporti con le associazioni e volontariato.....	14
Art. 30 - Rapporti con il Terzo Settore.....	15
Art. 31 - Servizio civile	15
Art. 32 - Il Consiglio Comunale dei Ragazzi.....	15
Art. 33 - Istanze, proposte e petizioni.....	15

Art. 34 - Referendum	16
Art. 35 - Informazione e comunicazione	16
TITOLO IV - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE	17
Art. 36 - Organizzazione degli uffici e del personale	17
Art. 37 - Il Segretario Comunale.....	17
Art. 38 - I Dirigenti.....	17
TITOLO V - SERVIZI PUBBLICI LOCALI	18
Art. 39 - Principi	18
Art. 40 - Tempi e orari della città.....	18
Art. 41 - Servizio di Polizia Municipale	19
Art. 42 - Forme di gestione dei servizi.....	19
Art. 43 - Verifiche sui servizi pubblici	19
Art. 44 - Istituzione.....	19
Art. 45 - Azienda Speciale	20
Art. 46 - Partecipazione del Comune a Società di capitali	21
Art. 47 - Indirizzi e controlli nella gestione dei servizi pubblici	21
Art. 48 - Carta dei Servizi pubblici.....	22
Art. 49 - Forme di collaborazione	22
Art. 50 - Accordi di programma	22
Art. 51 - Diritto di accesso.....	23
Art. 52 - Diritto di udienza	23
TITOLO VI - FINANZA, CONTABILITA', CONTROLLO DI GESTIONE.....	23
Art. 53 - Ordinamento contabile	23
Art. 54 - Bilancio e programmazione finanziaria.....	23
Art. 55 - Risultati di gestione	24
Art. 56 - Controlli interni	25
Art. 57 - Collegio dei revisori dei conti - Attività del Collegio.....	25
TITOLO VII - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI.....	25
Art. 58 - Agri marmiferi.....	25
Art. 59 - Revisione dello statuto	26
Art. 60 - Disposizioni finali.....	26
Art. 61 - Pubblicazione.....	26
Disposizioni transitorie.....	26
Art. I.....	26
Art. II.....	26
Art. III.....	26

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Autonomia

1. Il Comune di Massa è l'Ente autonomo rappresentativo della comunità cittadina, nel rispetto dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi generali e dal presente Statuto.
2. Il Comune cura gli interessi della comunità, ne promuove lo sviluppo umano, sociale ed economico, in un quadro di solidarietà e di collaborazione con gli altri enti e comunità locali.
3. Il Comune di Massa ha autonomia normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza locale.

Art. 2 - Territorio

1. Sono elementi costitutivi del Comune di Massa il territorio e la Sua comunità.
2. La sede del Comune è il Palazzo Comunale.
3. Il Comune di Massa riconosce al territorio comunale nelle sue peculiarità naturalistiche, ambientali, architettoniche ed urbane, il tratto qualificativo di Bene Comune.
4. Il Comune di Massa, agendo attivamente per la tutela e valorizzazione del suo patrimonio ambientale e culturale promuove la conservazione, riqualificazione e valorizzazione dei beni pubblici e privati che costituiscono il tessuto unitario ed unificante della sua Comunità per la permanenza di ogni bene nel suo contesto territoriale e storico.
5. Il Comune opera per conservare e promuovere nell'ambito di un costante processo di sviluppo e di rinnovamento l'identità storica ed i caratteri distintivi della comunità massese.

Art. 3 - Emblemi - Fascia

1. Lo stemma della Città di Massa è araldicamente così descritto: scudo sannitico di rosso alla mazza d'armi d'argento in palo, col decusse d'oro attraversante sormontato da corona marchionale. Sotto lo scudo, due fronde di alloro e di quercia, di verde, fruttate d'oro, decussate in punta, legate da nastro tricolorato dai colori nazionali.
2. Il colore identificativo della città è il rosso cybeo;
3. Il gonfalone è un drappo interzato in palo di giallo, di bianco di rosso caricato dello stemma di cui al comma 1 e con l'iscrizione centrata in oro "Città di Massa".
4. Il Comune utilizza, nelle cerimonie, il gonfalone decorato con medaglia d'oro al merito civile per la lotta di Liberazione.
- 5. La fascia tricolore è distintivo del Sindaco. Essa reca lo Stemma della Repubblica e lo Stemma del Comune, è da portarsi a tracolla sulla spalla destra col fiocco che finisce all'altezza dell'anca sinistra e, nell'indossarla, la striscia di colore verde deve essere posta in prossimità del collo di chi la porta.**

6. La fascia va indossata esclusivamente dal Sindaco o Vice sindaco nelle occasioni ufficiali.

7. L'uso e la riproduzione dello stemma, del gonfalone, **della fascia e della coccarda** sono disciplinati da apposito regolamento.

8. Qualora un Consigliere o un Assessore rappresenti il Sindaco in occasioni ufficiali può indossare un segno distintivo individuato in una coccarda tricolore con al centro il simbolo del Comune di Massa.

Art. 4 - Il Santo Patrono

1. San Francesco è il Santo Patrono della Città di Massa la cui festività ricorre il 4 Ottobre.

Art. 5 - Principi ispiratori dell'azione comunale

1. Il Comune di Massa, nel rispetto dei diritti dell'uomo, della donna, delle coscienze e dei principi della Costituzione, tutela la dignità di ogni persona, favorendo i rapporti di solidarietà umana, familiare e sociale, l'incontro tra le generazioni in una visione globale della vita considerata nei suoi molteplici aspetti, i sentimenti di **libertà**, fratellanza universale e di pacifica convivenza e reciprocità di relazione tra i popoli, al diritto universale all'acqua potabile attraverso la garanzia dell'accesso individuale e collettivo dei cittadini alla risorsa.

2. Hanno carattere peculiare e prioritario le funzioni relative alla difesa e valorizzazione dell'ambiente, all'assetto ed utilizzo del territorio, ai servizi sociali, alla tutela dei beni culturali, delle tipicità, delle tradizioni locali e alla salvaguardia dei beni comuni.

3. Il Comune di Massa favorisce e promuove la più ampia partecipazione popolare alle scelte politiche ed amministrative, al fine di valorizzare le peculiarità e le originalità del tessuto civile.

4. Nel promuovere lo sviluppo economico e la valorizzazione delle risorse reperibili sul suo territorio, il Comune di Massa utilizza forme dirette ed indirette di gestione dei servizi, attivando modalità di programmazione, coinvolgendo soggetti pubblici e privati, armonizzando i vari interventi con le esigenze della comunità.

5. Per gli interventi previsti per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone disabili, il Comune di Massa provvede, sulla base di una programmazione pluriennale, al necessario coordinamento, sia con gli enti, associazioni ed organi operanti nei seguenti settori: sociale, sanitario, socio sanitario, educativo, ludico ricreativo, sportivo, culturale ed urbanistico.

6. Il Comune collabora con l'Unione Europea, con lo Stato, con la Regione Toscana, con gli Enti Locali e le altre istituzioni territoriali che hanno poteri di intervento in materia di interesse della comunità, al fine di accrescere il numero e la qualità dei servizi resi alla popolazione e realizzare un efficiente sistema di autonomie locali, al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile.

7. Il Comune di Massa si riconosce nei principi ispiratori dell'Unione Europea, in coerenza con il principio di sussidiarietà partecipa attivamente alla determinazione e realizzazione **delle sue politiche**, affinché esse possano rispondere agli interessi ed ai bisogni della

comunità, e promuove e favorisce forme di partenariato e cooperazione internazionale.

8. Il Comune organizza i propri uffici con il fine della massima efficienza e trasparenza amministrativa e del costante adeguamento alle esigenze della cittadinanza.

9. Il Comune, coerentemente con la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, promuove lo sviluppo di una società che né garantisca i diritti inalienabili alla vita, fino dal nascituro, al rispetto dell'identità culturale, di genere, linguistica, culturale e religiosa e alla formazione laica in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione concorrendo a promuovere il diritto allo studio.

10. Il Comune di Massa condanna ogni forma di violenza e di sopraffazione **e di razzismo** e si impegna a tutelare e tramandare i valori di libertà e di democrazia affermatesi attraverso la Resistenza, promuovendo iniziative tese a valorizzare il patrimonio morale, politico e storico della Guerra di Liberazione Nazionale e favorirne la diffusione nella società civile affermando i principi antifascisti che furono ispiratori della Costituzione Repubblicana.

11. Il Comune sulla base dei propri principi si impegna a combattere ogni forma di mafia e di usura.

12. Il Comune interpreta e caratterizza la propria identità riconoscendosi nella storia millenaria della città, dai Liguri Apuani agli Estensi, passando per i Malaspina e i Cybo – Malaspina. Si impegna a tramandare alla cittadinanza, a cominciare dalle scuole di ogni ordine e grado, la propria storia a cominciare dalla valorizzazione e dalla tutela dei luoghi storici e fondativi.

Art. 6 - Liberazione città di Massa

1. Il 10 Aprile, anniversario della Liberazione di Massa dall'occupazione nazi-fascista è celebrato in maniera solenne dal Consiglio Comunale di Massa. Il Comune ne promuove gli aspetti culturali, storici e di memoria attiva coinvolgendo principalmente le nuove generazioni e le scuole cittadine.

Art. 7 - Principio di sussidiarietà

1. Il Comune svolge le proprie funzioni di interesse pubblico secondo il principio di sussidiarietà, anche tramite le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa della cittadinanza anche sotto forma di aggregazione sociale.

Art. 8 - Libertà e diritti

1. Il Comune riconosce e concorre a garantire le libertà e i diritti costituzionali delle persone e delle formazioni sociali, informa la sua azione all'esigenza di rendere effettivamente possibile a tutti l'esercizio dei loro diritti, chiede l'adempimento dei doveri di solidarietà al fine di assicurare la civile convivenza e lo sviluppo autonomo della comunità, opera per responsabilizzare tutti i soggetti al rispetto delle leggi.

2. Il Comune garantisce uguaglianza di trattamento alle persone e alle formazioni sociali

nell'esercizio delle libertà e dei diritti, senza alcuna distinzione.

3. Il Comune valorizza la persona umana, ne riconosce la dignità, concorre a garantire l'attuazione di una politica sociale che promuova la tutela della vita e renda effettivi i diritti della persona, delle famiglie, della maternità e della paternità assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori negli impegni di cura e di educazione dei figli; promuove le condizioni per il suo sviluppo e la

qualità della vita con una particolare attenzione ai diritti della prima infanzia e dei minori, degli anziani, degli inabili ed invalidi, tenuto conto delle loro specifiche difficoltà di inserimento al fine di favorire la loro partecipazione ad ogni espressione della vita sociale;

4. Il Comune garantisce:

- a. il diritto dei cittadini alla salute, alla salubrità e alla sicurezza dei luoghi di vita e di lavoro, attuando una politica che abbia un particolare riguardo alla conservazione e alla difesa dell'ambiente - anche con adeguati servizi di protezione civile - e promuovendo uno sviluppo sempre compatibile con il proprio territorio e con i particolari valori culturali e naturali ad esso legati;
- b. il diritto al lavoro, perseguendo una politica che favorisca l'occupazione ed offra a tutti, donne e uomini, pari opportunità;
- c. il diritto allo studio e alla cultura, in ogni età, anche svolgendo opera di tutela e valorizzazione delle tradizioni locali, del patrimonio culturale, storico, artistico, archeologico e paesaggistico, e garantendone il godimento da parte della comunità;
- d. l'esercizio e l'incremento delle attività sportive e del turismo con particolare riguardo ai bisogni e alle richieste dei giovani, degli inabili e degli anziani in collegamento con gli organismi di analoga finalità presenti nel territorio comunale;
- e. l'effettiva integrazione dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio del Comune, riconoscendo le loro libere e democratiche forme associative, favorendo i rapporti con l'Amministrazione e l'accesso ai pubblici esercizi in condizione di parità di trattamento con i cittadini italiani e potendo prevedere e disciplinare con apposito regolamento forme di rappresentanza presso gli organi istituzionali;
- f. la crescita di una cultura della non violenza, della pace, della libertà, della democrazia conquistate con grande sacrificio dai cittadini e dalle cittadine.

5. Il Comune garantisce pari condizioni nell'accesso ai servizi organizzati o controllati dall'Amministrazione Comunale e assicura forme di tutela e promozione sociale ai cittadini in condizione o a rischio di marginalità, secondo requisiti stabiliti in via generale.

Art. 9 - Partecipazione e diritti di cittadinanza

1. Il Comune di Massa ispira la sua attività ai valori della partecipazione e della solidarietà e garantisce il diritto di pari dignità nella società e nel lavoro, operando per impedire e prevenire qualsiasi forma di discriminazione legata al genere, all'orientamento sessuale, all'etnia, alla lingua, alla religione e alla disabilità, **alle identità ed opinioni politiche.**

2. Il Comune garantisce e valorizza il diritto della persona, in forma singola o associata, a concorrere all'indirizzo, allo svolgimento e al controllo delle attività dell'Amministrazione locale. A tal fine assicura la partecipazione dei/delle cittadini/e alla individuazione degli indirizzi per la gestione dei servizi.

3. Il sistema di relazioni partecipate si applica su materie riguardanti l'ambito territoriale, ritenute di particolare rilievo ed interesse per la cittadinanza. Per un'effettiva partecipazione popolare si dovranno individuare forme di coinvolgimento, con particolare riferimento ai cittadini singoli, ai partiti, ai sindacati, alle associazioni, alle organizzazioni di categoria e della cooperazione, alle istituzioni culturali e tutte le altre formazioni ed organizzazioni sociali, che contribuiscono alla determinazione

delle scelte amministrative del Comune, oltre alle rappresentanze delle diverse realtà socio-economiche della città, con criteri di attuazione della rappresentatività, anche articolata in funzione delle materie in discussione.

4. Il Comune di Massa, oltre a ricercare un'effettiva e responsabilizzata partecipazione per il raggiungimento di soluzioni ottimali, con la più ampia condivisione possibile, garantisce un'efficace, completa e imparziale informazione sull'operato e le scelte dell'Amministrazione, anche attraverso idonei sistemi di comunicazione di facile accesso per tutte le categorie di cittadini.

5. Sono titolari individuali dei diritti di iniziativa, partecipazione, accesso ed informazione, salvo diversa esplicita disposizione di legge o statuto :

- a. i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Massa;
- b. i cittadini residenti nel Comune che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;
- c. i cittadini italiani, stranieri, apolidi, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età ancorché non residenti ma che nel Comune esercitano la propria prevalente attività di lavoro e di studio;

6. Il Comune agevola tutti i soggetti attivi nella partecipazione dei/delle cittadini/e alla vita pubblica quali associazioni, organizzazioni e partiti politici **e comitati civici**.

Art. 10 - Pari opportunità

1. Il Comune ottempera, tra i fini istituzionali, al perseguimento della pari opportunità anche nella redazione degli atti amministrativi.

2. Il Comune riconosce e garantisce l'attuazione delle pari opportunità nella sua attività oltre che, come prevede la legge, nella nomina dei componenti degli organi e nelle rappresentanze del Comune negli enti partecipati.

3. E' istituito presso il Comune un organismo per le pari opportunità che in conformità ai principi costituzionali, ha il compito di concorrere alla rimozione delle discriminazioni, dirette e indirette e di promuovere azioni positive per le pari opportunità.

4. La nomina, compiti ed il funzionamento del suddetto organismo sono disciplinati da apposito regolamento.

Art. 11 - Potestà regolamentare

1. I Regolamenti, atti normativi approvati dal Consiglio Comunale, disciplinano le materie ad essi demandate dalla legge e dal presente Statuto.
2. Le contravvenzioni ai regolamenti comunali e alle relative ordinanze sono punite con sanzioni amministrative la cui entità è stabilita nei regolamenti stessi.

Art. 12 - Beni comuni

1. il Comune di Massa:
 - a. condivide la piena e libera fruizione dei beni comuni, dall'acqua, all'aria all'ambiente, quale diritto generale, orientando la sua azione al raggiungimento, nelle varie modalità di fruizione pubblica dei servizi essenziali, delle condizioni atte a garantire la vita e la salute delle persone e dell'ambiente per le generazioni future.
 - b. In particolare riconosce che l'acqua è un bene essenziale alla vita, un bene comune e un diritto universale, e che come tale va gestito nonché conservato per le future generazioni perseguendo, in ogni sede, azioni per garantire sia la gestione pubblica dei servizi idrici sia l'accessibilità minima vitale, nel quantitativo stabilito dall' OMS, a tutti i cittadini; conferma che tutte le acque superficiali e sotterranee anche se non estratte dal sottosuolo sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare **e salvaguardare** secondo criteri di solidarietà, equità e tutela.
 - c. Gli obiettivi perseguiti a vantaggio della Comunità sono la prevenzione e la tutela ambientale, la corretta gestione delle risorse, la sostenibilità sociale delle tariffe per il costo dei servizi.

TITOLO II - GLI ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 13 - Il Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale determina l'indirizzo politico-amministrativo del Comune e ne controlla l'attuazione, adottando gli atti fondamentali previsti dalla legge.
2. Il Consiglio Comunale, nell'adozione degli atti fondamentali, privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, anche tramite la consultazione ed il contributo di tutte le forze sociali, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, di area vasta, regionale, statale ed europea.
3. Qualora il Consiglio Comunale proceda alla nomina di più rappresentanti del Comune presso un Ente, azienda ed Istituzione, almeno uno dei nominativi è riservato alle minoranze. Il Regolamento del Consiglio Comunale ne determina la procedura di nomina.
4. Il Consiglio Comunale disciplina, con Regolamento adottato a maggioranza assoluta, lo svolgimento dei propri lavori, l'esercizio delle proprie potestà e funzioni, nonché i poteri,

l'organizzazione, il funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni e dei gruppi consiliari, perseguendo l'obiettivo dell'efficienza decisionale e della trasparenza.

Art. 14 - Presidenza del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale, subito dopo la convalida degli eletti, nomina nel suo interno, con votazione segreta e con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati, il Presidente del Consiglio Comunale. Qualora, dopo il terzo scrutinio, nessun/a Consigliere/a abbia raggiunto/a la maggioranza richiesta, nelle successive votazioni, è sufficiente il raggiungimento della maggioranza assoluta dei voti riferiti ai componenti il Consiglio Comunale.
2. Eletto il Presidente, si procede subito alla elezione di due Vice Presidenti.
3. I due Vice Presidenti sono eletti, uno in rappresentanza della maggioranza ed uno in rappresentanza della minoranza, a maggioranza semplice dei componenti il Consiglio Comunale e con votazione separata.
4. Il Consigliere nominato Presidente o Vice Presidente del Consiglio Comunale non può ricoprire alcuna altra carica negli enti, aziende e istituzioni dipendenti o controllati dal Comune.
5. I Vice Presidenti collaborano con il Presidente, lo sostituiscono in caso di assenza o impedimento.
6. Il Presidente ed i Vice Presidenti costituiscono l'Ufficio di presidenza, le cui attribuzioni e modalità di funzionamento sono disciplinate dal Regolamento del Consiglio Comunale.
7. Le cariche di Presidente e di Vice Presidente del Consiglio Comunale sono incompatibili con quelle di Presidente di Commissione consiliare permanente e Commissione consiliare speciale.
8. Il Presidente e i Vice Presidenti del Consiglio Comunale durano in carica fino allo scioglimento del Consiglio Comunale.
9. Il Presidente del Consiglio Comunale ed i Vice Presidenti possono essere revocati, su richiesta motivata, sottoscritta da un numero non inferiore a 1/3 dei componenti il Consiglio Comunale, e non può essere discussa se non trascorsi dieci giorni dalla presentazione. Per l'approvazione della revoca è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Comunale.
10. Il Presidente si fregia di un segno distintivo costituito da una fascia con i colori della città e con lo stemma.

Art. 15 - Principi generali di funzionamento del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Presidente del Consiglio Comunale o, in caso di assenza o impedimento di questi, da uno dei Vice Presidenti. In caso di assenza o impedimento anche di questi ultimi il Consiglio Comunale è presieduto dal consigliere anziano.
2. Il Consiglio Comunale si riunisce su convocazione del Presidente, che fissa il giorno e l'ora

della seduta e l'ordine del giorno, sentita la Conferenza dei/delle Presidenti dei Gruppi consiliari.

3. L'avviso di convocazione è spedito ai singoli Consiglieri nei termini e secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

4. L'attività del Consiglio Comunale coincide con l'anno solare.

5. Salvi i casi previsti dal Regolamento le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche e le votazioni si effettuano a scrutinio palese. Avvengono a scrutinio segreto le votazioni che riguardano persone.

6. Il Consiglio Comunale si riunisce di regola nella sede del Comune. Tuttavia, quando specifiche circostanze lo richiedano, il/la Presidente del Consiglio Comunale, sentita la conferenza dei/delle Presidenti dei Gruppi consiliari, può stabilire che la riunione abbia luogo in sede diversa.

Art. 16 - I Consiglieri

1. I Consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità ed esercitano la loro funzione senza vincolo di mandato.

2. Ciascun Consigliere, secondo procedure e modalità stabilite dal Regolamento e finalizzate a garantirne l'effettivo esercizio, ha diritto di:

- a. esercitare l'iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale;
- b. presentare interrogazioni, mozioni, proposte di deliberazioni, Ordini del giorno, prese di posizione e richieste;
- c. intervenire nelle discussioni del Consiglio Comunale;
- d. ottenere notizie, informazioni e copia di atti in possesso del Comune, delle Aziende speciali, dei Consorzi, delle Istituzioni e delle Società a prevalente capitale pubblico locale cui partecipa il Comune direttamente o indirettamente, ove previsto dalla normativa vigente.

3. Il Consigliere comunale è tenuto a partecipare con diligenza alle sedute del Consiglio Comunale.

4. Il Consigliere comunale che non partecipa, senza giustificati motivi, a due sessioni di bilancio, intendendo come tali quelle relative all'approvazione del bilancio di previsione e del consuntivo riferiti allo stesso esercizio finanziario, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso con il voto dei 2/3 dei consiglieri assegnati.

5. Costituiscono giusta causa: la malattia, gli impegni di lavoro, gli impegni legati alla maternità e alla paternità, motivi politici e tutto ciò che è previsto dalla legge.

6. Il Presidente raggiunta la seconda assenza eleva la contestazione al Consigliere il quale ha dieci

(10) giorni di tempo per far pervenire allo/a stesso/a per iscritto idonee e documentate giustificazioni circa la motivazione delle assenze. Dopo di che la pratica viene iscritta all'odg del successivo Consiglio comunale affinché le giustificazioni sopra dette vengano discusse e valutate dal Consiglio stesso in seduta segreta.

Art. 17 - I gruppi Consiliari

1. Ogni Consigliere deve far parte di un Gruppo consiliare.
2. La costituzione, la composizione, il funzionamento dei Gruppi consiliari sono disciplinati dal Regolamento del Consiglio Comunale.
3. Agli stessi, per l'assolvimento delle loro funzioni, deve essere assicurata la dotazione di locali, **personale**, strumenti, risorse finanziarie e servizi tenendo presente le esigenze comuni ad ogni Gruppo.
4. Nel Regolamento del Consiglio Comunale è individuato l'Ufficio competente alla gestione dei servizi ai gruppi consiliari.
5. E' istituita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari quale organo consultivo del Presidente del Consiglio Comunale.

Art. 18 - Conferenza dei presidenti dei gruppi Consiliari

1. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari è formata dal Presidente del Consiglio Comunale e dai Presidenti di ciascun Gruppo consiliare o loro delegati.
2. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci.
3. La Conferenza esercita le funzioni attribuitele dal Regolamento del Consiglio Comunale e definisce sentito il Sindaco la programmazione dei lavori del Consiglio Comunale . In particolare:
 - a. coadiuva il Presidente del Consiglio Comunale nella programmazione formulando l'elenco degli oggetti da trattare costituente l'ordine del giorno della seduta e nell'organizzazione dei lavori delle singole riunioni del Consiglio Comunale;
 - b. concorre alla classificazione di ordini del giorno e mozioni.
4. Il Presidente del Consiglio Comunale è tenuto a convocare la conferenza entro cinque giorni lavorativi qualora ne facciano richiesta il/la Sindaco/a o almeno tre Presidenti di Gruppo consiliare o da Presidenti di Gruppo consiliare che rappresentino almeno un quinto dei Consiglieri.
5. Il Segretario Comunale o un suo incaricato possono assistere ai lavori della Conferenza.

Art. 19 - Commissioni Consiliari

1. Sono istituite Commissioni Consiliari permanenti con funzioni istruttorie e consultive sugli atti sottoposti all'esame del Consiglio Comunale, nonché di controllo sull'attività del Comune. Nelle materie di competenza alla Commissione spetta anche la potestà d'iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni.
2. Il Consiglio Comunale può istituire Commissioni Consiliari Speciali per esaminare particolari questioni.

3. Il Regolamento del Consiglio Comunale disciplina il numero, la composizione, il funzionamento e i poteri delle Commissioni, nonché ad ognuna di esse le loro attribuzioni.
4. Il Consiglio Comunale può istituire al suo interno Commissioni Consiliari d'indagine sull'operato della Giunta, dei suoi componenti o di determinati uffici, stabilendone la composizione, le competenze, i poteri, l'organizzazione e la durata.
5. Qualora il Consiglio Comunale istituisca Commissioni con funzioni di controllo e garanzia, è attribuita alle minoranze la presidenza della Commissione.

Art. 20 - Poteri di iniziativa

1. L'iniziativa delle proposte da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale spetta ai singoli Consiglieri, al Sindaco, alla Giunta, alle Commissioni Consiliari, oltre che ai cittadini in conformità al presente Statuto e secondo le modalità stabilite dal Regolamento.
2. Alla Giunta spetta in via esclusiva il compito di proporre al Consiglio Comunale, per l'adozione, gli schemi dei bilanci annuali e pluriennali e del conto consuntivo nonché delle relazioni di accompagnamento.
3. Le proposte degli organi istituzionali concernenti atti a contenuto amministrativo sono presentate per iscritto e devono indicare i mezzi per far fronte alle spese eventualmente previste. Sono assegnate all'esame della Commissione consiliare competente. Per essere sottoposte alla votazione del Consiglio Comunale devono essere accompagnate dai pareri e dalle attestazioni richieste dalla legge in relazione alla natura del provvedimento da adottare. Il regolamento del Consiglio comunale, al fine di tutelare la facoltà di proposta ed iniziativa, stabilisce precisi tempi e modi entro cui devono essere espressi sia i pareri della commissione consiliare competente, sia i pareri tecnici previsti dalla legge.
4. Il Consiglio Comunale esprime, con l'approvazione di propri ordini del giorno, prese di posizione e richieste su questioni di rilevante interesse, anche se esulano dalla competenza amministrativa del Comune.

Art. 21 - Indirizzi generali di governo

1. Il Sindaco presenta al Consiglio Comunale, entro tre mesi dal suo insediamento, le linee programmatiche relative alle azioni e agli obiettivi da realizzare nel corso del mandato.
2. Il documento programmatico è depositato almeno trenta giorni prima della data stabilita per la riunione del Consiglio Comunale, a cura del Sindaco, presso l'Ufficio del Presidente del Consiglio Comunale che lo trasmette formalmente ai Consiglieri entro i cinque giorni lavorativi successivi.
3. Il documento programmatico approvato dal Consiglio Comunale costituisce il principale atto di indirizzo della attività del Comune e la base per l'azione di controllo politico-amministrativo del Consiglio Comunale.
4. Gli indirizzi si realizzano attraverso i programmi e progetti ed i bilanci annuali e pluriennali.
5. L'adeguamento annuale del documento programmatico di governo è effettuato in sede di approvazione del bilancio di previsione mediante relazione del Sindaco e/o dei singoli

Assessori per le materie e le funzioni di competenza.

6. La verifica del documento programmatico annuale del governo avviene con l'esame e l'approvazione del conto consuntivo.

Art. 22 - Bilancio di mandato

1. Il Sindaco presenta al Consiglio Comunale il bilancio di mandato almeno novanta giorni prima della scadenza del quinquennio amministrativo, decorrente dalla data della sua elezione, e comunque non oltre novanta giorni prima della data fissata per le elezioni.

2. Il bilancio di mandato contiene una relazione sugli indirizzi seguiti, sui risultati raggiunti, sulle risorse impiegate e sulla loro congruità con quanto previsto dalle linee programmatiche, così come eventualmente modificate dal Consiglio Comunale durante la tornata amministrativa. Contiene inoltre i dati più significativi riguardanti la situazione finanziaria del Comune, lo stato di attuazione delle opere pubbliche realizzate, appaltate e delle quali è iniziata la progettazione preliminare nel mandato amministrativo, confrontando tale stato di attuazione con le previsioni contenute nelle linee programmatiche, così come eventualmente modificate dal Consiglio Comunale durante la consiliatura.

3. Il Bilancio di mandato deve essere presentato al Consiglio Comunale almeno quindici giorni lavorativi prima della sua discussione e approvazione.

Art. 23 - Pubblicità spese elettorali

1. Ciascun candidato alla carica di Sindaco ed il presentatore della lista, depositano, unitamente alla candidatura ed alla lista, un bilancio preventivo redatto secondo normativa vigente. I preventivi sono resi pubblici mediante affissione nell'albo pretorio del Comune per tutta la durata della campagna elettorale.

2. Entro tre mesi dalla data delle elezioni i candidati anche non eletti devono presentare una dichiarazione concernente le spese per la campagna elettorale o l'attestazione di essersi avvalsi solo di materiali e mezzi propagandistici messi a disposizione dal partito, movimento o lista di appartenenza. La dichiarazione va presentata al Presidente del Consiglio comunale e al Collegio regionale di garanzia elettorale, con il rendiconto dei contributi ricevuti e delle spese sostenute.

3. I partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati devono presentare al Presidente del Consiglio comunale entro 45 giorni dall'insediamento il consuntivo relativo alle spese per la campagna elettorale e alle fonti di finanziamento. Tale consuntivo va depositato anche presso l'Ufficio elettorale centrale.

4. I documenti di cui ai precedenti comma sono resi pubblici tramite affissione all'Albo Pretorio del Comune.

Art. 24 - La Giunta

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di Assessori, fra i

quali un vice Sindaco, nominati dal Sindaco entro la misura massima prevista dalla normativa vigente, garantendo la parità di genere.

2. Gli Assessori partecipano ai lavori del Consiglio Comunale e possono essere invitati a partecipare ai lavori delle commissioni senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il quorum per la validità dell'adunanza.

Art. 25 - Attribuzioni e funzionamento della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'attuazione delle linee programmatiche per il mandato amministrativo orientando a tal fine l'azione degli apparati amministrativi, e svolge attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio Comunale medesimo.

2. Il Sindaco affida a singoli Assessori il compito di sovrintendere ad un particolare settore di Amministrazione o a specifici progetti dando impulso all'attività degli uffici secondo quanto previsto dalle linee programmatiche e vigilando sul corretto esercizio dell'attività amministrativa.

3. La Giunta adotta gli atti che non siano dalla legge o dal presente Statuto direttamente attribuiti alla competenza del Consiglio Comunale, del Sindaco dei Dirigenti e degli organi di decentramento.

4. La Giunta si riunisce su avviso del Sindaco, che la presiede, o di chi ne fa le veci.

5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche; su decisione del Sindaco, la Giunta può riunirsi in seduta pubblica.

6. Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario Comunale o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Segretario, con il compito di stendere il verbale della seduta .

7. La Giunta esercita collegialmente le sue funzioni. Essa delibera con la presenza della maggioranza dei componenti in carica, a maggioranza e con voto palese. Quando la deliberazione riguardi persone la votazione può essere segreta. In caso di parità prevale il voto del Sindaco.

8. La Giunta adotta le proprie deliberazioni su proposta del Sindaco o dei singoli Assessori. Ogni proposta di deliberazione è accompagnata dai pareri e dalle attestazioni richieste dalla legge in relazione alla natura del provvedimento da adottare.

Art. 26 - Il Sindaco

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune. Sovrintende all'andamento generale del Comune. Dirige l'attività della Giunta, mantenendone l'unità di indirizzo politico- amministrativo e assicurando la rispondenza agli atti di indirizzo approvati dal Consiglio Comunale. Rappresenta il Comune ad ogni effetto di legge.

2. La rappresentanza legale del Comune spetta al Sindaco, o ai Dirigenti nei soli casi previsti dalla legge.

3. Al Sindaco spetta la decisione di stare in giudizio per conto dell'Ente. Egli può delegare con proprio atto la rappresentanza in sede processuale ai Dirigenti del Comune. In tale

ipotesi il Dirigente delegato sottoscrive la procura alle liti.

4. Il Sindaco esprime ed interpreta gli indirizzi di politica amministrativa del Comune, è il capo dell'Amministrazione e la rappresenta.

5. Il Sindaco promuove e coordina l'azione dei singoli Assessori, indirizzando agli stessi direttive in attuazione delle determinazioni del Consiglio Comunale e della Giunta, nonché quelle connesse alle proprie responsabilità di direzione della politica generale dell'Ente. Sovrintende in via generale al funzionamento degli uffici e dei servizi del Comune, a tal fine impartendo indirizzi al Segretario Comunale e al Direttore Generale, se previsto.

6. Il Sindaco esercita le funzioni che gli sono attribuite dalle leggi statali, anche con riferimento al ruolo di autorità locale, e regionali, dal presente Statuto e dai regolamenti.

7. Il Sindaco, sulla base della normativa specifica in materia e degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, adotta ogni iniziativa necessaria per il coordinamento degli orari dei pubblici esercizi, servizi e uffici, così come previsto dall'art. 50, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, anche promuovendo la costituzione di apposite consulte.

8. Il Sindaco è autorità sanitaria locale ed esercita le funzioni attribuite dalla legge a tutela della salute pubblica.

Art. 27 - Il Vice Sindaco

1. Il Sindaco nomina fra gli Assessori un Vice Sindaco che lo sostituisce in via generale, anche quale ufficiale di governo, in caso di sua assenza o impedimento.

2. In caso di assenza del Sindaco e del Vice Sindaco, le funzioni del Sindaco sono esercitate dall'Assessore più anziano per età.

TITOLO III - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 28 - Partecipazione

1. Il Comune di Massa riconosce la partecipazione un diritto dei cittadini per rafforzare la qualità della Democrazia e dei suoi processi decisionali nella costruzione delle scelte pubbliche e delle decisioni collettive e per questo:

- a. favorisce la nascita di "comunità consapevoli" capaci di interrogarsi sulle scelte di governo della Città nelle quali si declina la cittadinanza attiva, formata da abitanti che hanno uno stesso interesse: residenti di un luogo, associazioni, persone che lavorano, studiano o soggiornano nel territorio;
- b. favorisce il coinvolgimento dei cittadini nei processi decisionali del Comune con un approccio integrativo alla democrazia rappresentativa con criteri di comunicazione, informazione, confronto anche attraverso il dibattito pubblico;
- c. valorizza e diffonde le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione come strumenti al servizio della partecipazione democratica dei cittadini;
- d. favorisce l'inclusione dei soggetti deboli e l'emersione di interessi diffusi o scarsamente

rappresentati.

2. Prima dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale, l'Amministrazione, coinvolgendo il Consiglio stesso e nel rispetto dei regolamenti vigenti, attiva forme di partecipazione strutturata nelle forme, nei percorsi e nelle modalità, in riferimento alle leggi regionali sulla partecipazione, nell'elaborazione di politiche pubbliche in questioni connesse, a titolo esemplificativo, all'ambiente, ai diritti civili, al regolamento urbanistico, al bilancio di previsione e al piano delle opere pubbliche.
3. L'Amministrazione stabilisce i tempi dei percorsi partecipativi che dovranno terminare con una relazione scritta da presentare al Sindaco e al Consiglio Comunale.
4. Gli organi comunali possono disporre inoltre forme di consultazione della popolazione o di categorie e settori di essa, attraverso strumenti di carattere statistico, avvalendosi di servizi operanti all'interno della struttura amministrativa, atti ad acquisire la migliore conoscenza di problemi di particolare rilevanza.
5. L'Amministrazione stimola i processi partecipativi negli Istituti Scolastici in modo da creare e diffondere nelle giovani generazioni le pratiche della cittadinanza attiva e della partecipazione.
6. La disciplina sulla partecipazione è rimandata ad apposito regolamento.

Art. 29 - Rapporti con le associazioni e volontariato

1. Il Comune sostiene lo sviluppo del volontariato e delle libere forme associative ed appoggia l'attività di sodalizi ed istituzioni culturali e scientifiche ed ogni altro tipo di Associazione socialmente significativa, mediante fornitura di mezzi e strumenti, avvalendosi eventualmente della loro collaborazione per l'organizzazione di manifestazioni, iniziative e servizi.
2. Nell'ambito delle finalità perseguite dal Comune è istituito l'Albo delle forme associative. I criteri, i requisiti e le modalità per l'iscrizione sono disciplinati dal Regolamento degli istituti di partecipazione.
3. Le associazioni e le altre libere forme associative iscritte all'Albo possono:
 - a. essere consultate nelle specifiche materie riflettenti le loro finalità o scopi sociali;
 - b. ottenere, oltreché i benefici di cui al primo comma del presente articolo, il patrocinio del Comune per le manifestazioni o attività dalle stesse organizzate;
 - c. accedere alle strutture ed ai beni e servizi comunali secondo le modalità previste dai regolamenti.
4. Il Comune valorizza, in particolare, forme di volontariato anche civico, rivolte alle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente e favorisce le attività di volontariato svolte nell'interesse generale e ritenute importanti per la collettività.

Art. 30 - Rapporti con il Terzo Settore

1. Il Comune riconosce il ruolo del Terzo Settore per il conseguimento di pubbliche finalità e può avvalersene nell'erogazione di servizi, privilegiando le iniziative che permettano di conseguire livelli più elevati di integrazione, recupero sociale e di solidarietà.

Art. 31 - Servizio civile

1. Il Comune riconosce l'elevato valore sociale e morale del servizio civile e ne promuove l'impiego nell'ambito delle proprie strutture.

Art. 32 - Il Consiglio Comunale dei Ragazzi

1. E' istituito il Consiglio Comunale dei Ragazzi.

2. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è organismo di promozione della partecipazione giovanile alle decisioni, all'azione e al funzionamento dell'Amministrazione comunale.

3. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi si propone i seguenti scopi:

- a. promuovere il ruolo dei ragazzi nella società;
- b. valorizzare il fare e il sapere dei ragazzi in tutte le sue forme;
- c. valorizzare la presenza, la cultura e l'attività dei ragazzi nella società e nelle istituzioni;
- d. promuovere interventi contro ogni forma di esclusione, di violenza **e di bullismo** verso i ragazzi, e azioni volte alla salvaguardia della salute dei ragazzi.

4. I compiti e il funzionamento, nonché la composizione, del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono disciplinati da apposito Regolamento.

5. Il Comune, al fine di coinvolgere i giovani tra i 14 ed i 19 anni, residenti nel territorio istituisce il "Forum Giovani".

6. La disciplina del funzionamento del Forum Giovani è demandata ad apposito Regolamento.

Art. 33 - Istanze, proposte e petizioni

1. Tutti i cittadini residenti nel Comune di Massa **che abbiano compiuto sedici anni** hanno facoltà di presentare istanze, proposte e petizioni come definite da apposito regolamento, sia in forma singola che associata.

2. Alle istanze, proposte e petizioni ammesse, è data risposta scritta. Il Regolamento determina i modi ed i termini della presentazione delle istanze, proposte e petizioni e delle risposte date dal Comune nonché del numero delle firme necessarie per il diretto esame delle stesse da parte del Consiglio Comunale.

3. Le proposte di cui al comma 1) devono essere sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto, il contenuto dispositivo e la relativa fattibilità finanziaria e seguono l'iter di approvazione, acquisiti i pareri di legge, stabilito dal Regolamento.

Art. 34 - Referendum

1. Può essere indetto referendum abrogativo, consultivo o propositivo nelle materie di competenza comunale. Non può tuttavia essere indetto in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento sia già stato tenuto un referendum nella stessa consiliatura. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria abrogativa le seguenti materie:

- a. Statuto comunale;
- b. Regolamento del Consiglio Comunale;
- c. Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- d. piano strutturale e strumenti urbanistici di carattere generale;
- e. programma triennale ed elenco annuale opere pubbliche nella loro interezza;
- f. deliberazioni concernenti persone;
- g. bilancio preventivo e conto consuntivo;
- h. assunzione di mutui o emissione di prestiti;
- i. tutela dei diritti delle minoranze.

2. La richiesta di indizione può essere formulata:

- A. dal Consiglio Comunale con voto dei 2/3 dei Consiglieri assegnati;
- B. da un numero di elettori residenti iscritti nelle liste elettorali del Comune fissato dall'apposito Regolamento.

3. Il Consiglio Comunale approva un Regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.

Art. 35 - Informazione e comunicazione

1. Gli organi istituzionali del Comune assicurano una continua informazione sul proprio operato ai cittadini, usando i mezzi della carta stampata, dei mass-media, della telematica e ogni altro mezzo di comunicazione atto a raggiungere il maggior numero di cittadini superando il divario digitale.

2. E' garantita la pubblicità degli atti e la trasparenza delle procedure.

3. Il Comune assicura il diritto dei cittadini all'informazione e realizza idonee forme di comunicazione sull'attività propria e degli enti, aziende ed organismi da esso controllati e sui referendum comunali, anche attraverso l'impiego di adeguate professionalità all'interno dell'Amministrazione e dei mezzi di comunicazione di massa, dell'informatica e della telematica.

TITOLO IV - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Art. 36 - Organizzazione degli uffici e del personale

1. L'organizzazione amministrativa del Comune si ispira ai principi della economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.
2. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi detta norme riguardanti l'organizzazione degli uffici e dei servizi, in base a criteri di flessibilità, autonomia, funzionalità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.

Art. 37 - Il Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale svolge le funzioni che gli sono assegnate dalla legge, nel rispetto degli indirizzi ed obiettivi stabiliti dagli organi di governo del Comune. Svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa assumendosene la relativa responsabilità nei confronti degli organi del Comune in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti. Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio Comunale e della Giunta e ne cura la verbalizzazione.
2. Esercita ogni altra funzione che la Legge, il presente Statuto, i Regolamenti o espressamente il/la Sindaco/a gli conferiscono.
3. Il Segretario, sovrintende inoltre allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti e presenta annualmente al Consiglio Comunale una relazione scritta sull'operato degli organi dirigenziali in relazione al conseguimento degli obiettivi individuati dagli organi di governo dell'Ente.
4. Il Vicesegretario Comunale svolge funzioni vicarie del Segretario Comunale, lo coadiuva e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

Art. 38 - I Dirigenti

1. I Dirigenti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, sono direttamente responsabili della traduzione in termini operativi degli obiettivi individuati dagli organi di governo dell'Ente.
2. I Dirigenti godono di autonomia nell'organizzazione e gestione delle risorse finanziarie, umane e dei beni strumentali loro assegnati per il raggiungimento dei risultati e sono direttamente responsabili, in via esclusiva, della legalità, correttezza amministrativa, efficienza, economicità ed efficacia dell'attività svolta dagli uffici e dai servizi da essi diretti e dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e scopi fissati dagli organi di governo, a cui spettano i poteri di indirizzo e di controllo politico- amministrativo.
3. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o

di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

4. Gli incarichi dirigenziali, gli incarichi a contratto e le collaborazioni esterne sono disciplinati dal Regolamento.

TITOLO V - SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Art. 39 - Principi

1. Il Comune provvede alla istituzione e alla prestazione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi pubblici locali, gestiti in qualsiasi forma, sono organizzati con modalità che rispondono ai principi di accessibilità, di qualità, efficienza, efficacia e economicità garantendo lo spirito pubblico, l'eguaglianza tra tutti i cittadini, il soddisfacimento delle esigenze degli utenti, l'effettiva accessibilità, da parte di tutti ed in particolare delle cosiddette categorie deboli, la qualità e quantità delle prestazioni, la continuità nell'erogazione, il diritto di scelta.

3. I regolamenti che disciplinano i servizi, gli statuti e le carte dei servizi degli enti responsabili della gestione e i contratti di servizio, si conformano ai principi di cui al comma 2. e stabiliscono le modalità di indirizzo, di vigilanza e di controllo sulla loro attività da parte del Comune e di pubblicità degli atti fondamentali relativi alla gestione dei servizi.

4. La scelta degli amministratori e dei dirigenti dei servizi pubblici locali è effettuata dal Comune sulla base di criteri di professionalità e competenza.

5. Il Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati approva, entro trenta giorni dal suo insediamento, gli indirizzi generali per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende, istituzioni, società. Tali indirizzi devono prevedere l'emanazione da parte del Sindaco, prima di procedere ad ogni nomina, di un avviso pubblico attraverso il quale dare pubblicità alle nomine o designazioni dei rappresentanti negli enti che intende effettuare.

6. Nell'avviso pubblico sono resi noti in particolare i requisiti di studio e di professionalità e le cause di incompatibilità per l'accesso alle cariche.

Art. 40 - Tempi e orari della città

1. Il Comune riconosce rilevanza economica e sociale all'uso del tempo ed individua nell'organizzazione razionale dei tempi della città un elemento significativo di qualificazione della vita collettiva, anche in ottica di genere.

2. Il Comune sviluppa l'impiego sociale del tempo anche attraverso la promozione della Banca del Tempo.

Art. 41 - Servizio di Polizia Municipale

1. Il Comune esercita le funzioni di polizia locale. A tal fine è istituito il Corpo di Polizia municipale.
2. La Polizia municipale è al servizio dei cittadini. L'apposito Regolamento ne disciplina funzioni, compiti e organizzazione.

Art. 42 - Forme di gestione dei servizi

1. Il Comune procede alla gestione e all'affidamento dei servizi pubblici a rilevanza economica nel rispetto del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità privilegiando le forme pubblicistiche di gestione.
2. Le gestioni "in house" sono ammesse nel quadro dei principi dettati dall'Unione Europea.
3. L'affidamento dei servizi pubblici locali a rilevanza economica è effettuato sulla base di un'apposita relazione dell'Ente da rendere pubblica sul sito internet istituzionale. Nella relazione si dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta. Dalla relazione devono risultare gli specifici obblighi di servizio pubblico e di servizio universale.
4. Si applica la normativa relativa agli ambiti territoriali ottimali di gestione dei servizi.
5. Nell'ambito e nei limiti stabiliti dalla legge i servizi pubblici locali possono essere gestiti in economia, mediante istituzione o azienda speciale.

Art. 43 - Verifiche sui servizi pubblici

1. Il Consiglio comunale approva un documento contenente le priorità e gli indirizzi programmatici relativi ai servizi comunali e le indicazioni per la politica di bilancio, secondo le normative vigenti.
2. I Dirigenti presentano annualmente una relazione, allegata alla relazione della Giunta che illustra il conto consuntivo, che confronti la gestione e i risultati raggiunti con il programma annuale e che evidenzia i costi dei servizi stessi.

Art. 44 - Istituzione

1. L'Istituzione costituisce organismo strumentale di gestione di servizi senza rilevanza imprenditoriale, dotato di autonomia gestionale.
2. Il Consiglio Comunale con la deliberazione costitutiva dell'Istituzione stabilisce il capitale di dotazione, il patrimonio ed il personale; alla deliberazione è allegato il Regolamento per il funzionamento e la gestione che individua altresì gli atti fondamentali sottoposti all'approvazione del Consiglio Comunale, la costituzione degli organi, le modalità di indirizzo e vigilanza, le forme di controllo dei risultati di gestione e verifica economico-contabile da parte dei revisori dei conti.

3. La soppressione dell'Istituzione è deliberata dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
4. Gli organi dell'Istituzione restano in carica per la durata del Consiglio Comunale.
5. L'organo di amministrazione, nominato dal Sindaco secondo le disposizioni di legge, è composto da un numero di Consiglieri in linea con le disposizioni di legge; il Consiglio di amministrazione esercita funzioni di indirizzo e di Amministrazione secondo quanto previsto dal Regolamento dell'Istituzione. Non possono essere nominati Amministratori dell'Istituzione i Consiglieri e gli Assessori comunali.
6. Il Presidente del Consiglio di amministrazione è nominato dal Sindaco fra i membri del medesimo.
7. Il Direttore ha responsabilità sulla gestione amministrativa e può essere dipendente del Comune, assunto anche con contratto a tempo determinato e nominato dal Sindaco sentito l'organo di amministrazione dell'Istituzione.
8. I bilanci delle istituzioni sono presentati alla Giunta che li adotta con propria deliberazione e li trasmette al Consiglio Comunale che li approva entro trenta giorni dalla loro trasmissione.

Art. 45 - Azienda Speciale

1. L'Azienda Speciale costituisce Ente strumentale per la gestione dei servizi a rilevanza economica ed imprenditoriale.
2. Gli atti fondamentali dell'azienda sono sottoposti all'approvazione del Consiglio Comunale. Costituiscono atti fondamentali:
 - a. il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra Ente locale ed Azienda speciale;
 - b. i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale;
 - c. il conto consuntivo;
 - d. il bilancio di esercizio;
 - e. la carta dei servizi.
3. Al bilancio di esercizio è allegata una relazione con la quale gli organi dell'Azienda danno atto del rispetto degli indirizzi adottati dal Consiglio Comunale, delle cause del mancato raggiungimento degli obiettivi gestionali, degli interventi correttivi previsti, dall'acquisizione ed alienazione di partecipazioni azionarie.
4. L'organo di amministrazione dell'Azienda è nominato dal Sindaco non oltre quarantacinque giorni dalla scadenza del precedente come stabilito dallo statuto aziendale. L'organo di Amministrazione relaziona al Consiglio Comunale almeno due volte l'anno sull'andamento aziendale.
5. Il Comune per la gestione associata di uno o più servizi può costituire con altri comuni e province un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali.
6. Il Consiglio Comunale approva a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati lo Statuto del consorzio e la convenzione fra gli enticonsorziati.

Art. 46 - Partecipazione del Comune a Società di capitali

1. Il Comune, nel rispetto delle normative vigenti, può partecipare a Società di capitali costituite al fine della gestione di servizi pubblici locali. Ove alla Società per azioni partecipino altri Enti Locali e la Regione, i reciproci rapporti sono determinati attraverso specifici accordi.
2. Sono specificate nell'atto costitutivo e nello Statuto della società le forme di controllo, vigilanza e coordinamento con gli indirizzi e le direttive dell'Ente locale a cui la società è vincolata nella sua azione. Lo Statuto della società dovrà inoltre prevedere che le sostanziali modifiche delle condizioni di adesione devono essere approvate dal Consiglio Comunale.
3. L'atto costitutivo e lo Statuto della società devono comprendere clausole che stabiliscano tempi e modalità per la trasmissione al Consiglio Comunale di informazioni relative alla propria attività e garantire il diritto di accesso agli atti ed agli uffici per gli amministratori comunali.
4. Le società per azioni cui partecipa il Comune sono sottoposte ad obbligo di certificazione del bilancio.
5. Il Comune favorisce attraverso specifiche iniziative la sottoscrizione da parte di cittadini ed utenti di quote azionarie delle società per azioni che gestiscono servizi pubblici di particolare interesse sociale.

Art. 47 - Indirizzi e controlli nella gestione dei servizi pubblici

1. La Giunta presenta all'approvazione del Consiglio Comunale la proposta di indirizzi gestionali per ogni servizio pubblico.
2. L'approvazione degli atti fondamentali da parte delle società è preceduta da una comunicazione preventiva al Sindaco, il quale relaziona al Consiglio Comunale.
3. Il Consiglio Comunale promuove il costante controllo, monitoraggio e valutazione delle attività delle società, aziende, istituzioni cui è conferita la gestione dei servizi pubblici locali, al fine di verificare se essa genera i risultati attesi in termini di efficienza e qualità dei servizi e se siano rispettati gli indirizzi generali da esso stabiliti.
4. Unitamente al Rendiconto della gestione del Comune, la Giunta presenta al Consiglio Comunale il quadro completo di tutti i servizi pubblici locali in cui sono indicate le forme gestionali adottate, i risultati economici ottenuti nell'esercizio precedente, le eventuali proposte di modifica delle forme gestionali.
5. Il Consiglio Comunale dedica almeno una seduta annuale all'esame dei risultati ottenuti dai soggetti gestori dei servizi pubblici locali in relazione agli indirizzi di cui al comma 1 e, su proposta di
1/3 dei Consiglieri promuove, con specifica deliberazione, la verifica dei risultati economici, sociali e qualitativi di un determinato servizio pubblico locale. Entro un tempo determinato non superiore a sei mesi i risultati della verifica sono sottoposti all'esame del Consiglio Comunale.
6. E' istituito l'Osservatorio sui servizi pubblici locali, quale soggetto di supporto al Consiglio

Comunale e alla Giunta nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo sui servizi pubblici locali, gestiti in qualsiasi forma. L'organizzazione e le modalità operative dell'Osservatorio sono disciplinate da apposito Regolamento.

7. Il Consiglio Comunale verifica l'esistenza e l'applicazione dei necessari sistemi di monitoraggio delle carte dei servizi, del rispetto degli standard dei servizi erogati, dell'adeguata pubblicità agli utenti.

Art. 48 - Carta dei Servizi pubblici

1. L'erogazione dei servizi pubblici deve ispirarsi ai principi di uguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, tutela delle esigenze degli utenti e garantire il raggiungimento degli obiettivi di efficienza ed efficacia. In base a tali principi ciascun soggetto erogatore adotta una propria Carta dei servizi.

2. La Carta dei Servizi individua, rende pubbliche e garantisce le modalità di prestazione del servizio ed i fattori da cui dipende la sua qualità, prevede i meccanismi di tutela per gli utenti e le procedure di reclamo, assicura la piena informazione degli utenti, l'adozione e l'aggiornamento della Carta dei servizi erogati dal Comune direttamente o in regime di concessione.

3. Il Consiglio Comunale individua ed approva, con apposito atto, i principi cui dovrà ispirarsi ogni singola Carta dei Servizi.

Art. 49 - Forme di collaborazione

1. Il Comune collabora con gli altri enti locali per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi di interesse di più comunità.

2. Il Comune favorisce la fruizione da parte dei cittadini di altre comunità del proprio patrimonio culturale, delle proprie infrastrutture di servizi e delle iniziative realizzate ed è disponibile a fornire assistenza tecnica e organizzativa ad altri enti locali.

3. Per il conseguimento dei fini di cui ai commi precedenti, il Comune può stipulare accordi di programma e convenzioni; può consentire, sulla base di convenzioni, l'utilizzo da parte di altri enti locali di servizi svolti dal Comune medesimo o da proprie aziende o istituzioni o di società per azioni da esso promosse; può promuovere la costituzione di aziende speciali consortili o la partecipazione di altri enti locali al capitale di società per azioni per lo svolgimento di servizi pubblici.

4. Nelle convenzioni, negli accordi di programma e negli altri atti costitutivi di forme di collaborazione sono disciplinati gli strumenti per la tutela dei diritti dei cittadini nei riguardi delle attività e degli interventi oggetto della collaborazione.

Art. 50 - Accordi di programma

1. Il Comune stipula accordi di programma per la definizione e l'attuazione di interventi che richiedono l'azione integrata di più amministrazioni pubbliche o l'impiego di risorse da esse fornite.

2. Quando gli interventi sono di competenza prevalente del Comune, il Sindaco promuove la conclusione dell'accordo, convocando i rappresentanti delle amministrazioni interessate.
3. L'adesione ad accordi di programma promossi da altre amministrazioni è deliberata dal Consiglio o dalla Giunta, secondo le rispettive competenze, in relazione all'apposita richiesta rivolta al Comune.
4. E' in ogni caso richiesta:
 - a. la deliberazione del Consiglio per la stipulazione di accordi di programma la cui esecuzione comporti modifiche a deliberazioni adottate dal Consiglio medesimo;
 - b. la comunicazione al Consiglio Comunale di ogni accordo di programma non di competenza dello stesso.

Art. 51 - Diritto di accesso

Tutti i cittadini hanno diritto di accesso agli atti del Comune con le modalità previste da apposito regolamento.

Art. 52 - Diritto di udienza

1. Il Comune garantisce il diritto dei cittadini ad essere ricevuti dagli amministratori e dai dirigenti preposti a uffici e servizi per prospettare problemi e questioni di interesse individuale e collettivo di competenza comunale.
2. Il regolamento sull'accesso stabilisce forme e modalità per l'esercizio del diritto di udienza garantendo l'obbligo di risposta in tempi brevi.

TITOLO VI - FINANZA, CONTABILITA', CONTROLLO DI GESTIONE

Art. 53 - Ordinamento contabile

L'ordinamento contabile del Comune è disciplinato dall'apposito Regolamento, deliberato dal Consiglio Comunale nonché dalle altre disposizioni comunali che regolano la materia, nel rispetto delle leggi espressamente rivolte agli Enti Locali e in conformità alle norme del presente Statuto.

Art. 54 - Bilancio e programmazione finanziaria

1. Il bilancio di previsione finanziario è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale, almeno triennale, considerato nei Documenti di programmazione dell'Ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l'amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel documento di

programmazione. Il bilancio è approvato dal Consiglio Comunale. Le variazioni di bilancio di competenza del Consiglio, proposte nel corso dell'esercizio finanziario, sono approvate dal Consiglio Comunale stesso con la maggioranza dei Consiglieri presenti.

2. Il bilancio costituisce lo strumento essenziale del processo di programmazione, previsione, gestione e rendicontazione. Le sue finalità sono quelle di fornire informazioni in merito ai programmi futuri, a quelli in corso di realizzazione ed all'andamento dell'Ente, a favore dei soggetti interessati al processo di decisione politica, sociale ed economico-finanziaria.

3. La definizione delle previsioni di entrata e di spesa è individuata in coerenza con i documenti di programmazione pluriennale. A tal fine la Giunta presenta al Consiglio Comunale il progetto di bilancio, corredato da tutti gli allegati previsti dalla legge.

4. Il bilancio è approvato in coerenza con gli strumenti di programmazione del Comune e costituisce presupposto formale ed amministrativo dei piani finanziari degli investimenti comunali.

5. Qualsiasi integrazione del piano pluriennale degli investimenti o l'istituzione di nuovi uffici e servizi, ancorché derivanti da leggi speciali o da attribuzioni o deleghe di funzioni, deve essere preceduta da una verifica delle conseguenze finanziarie e dall'individuazione dell'ipotesi gestionale prescelta, apportando quindi le eventuali modifiche al bilancio pluriennale al fine di garantire il permanere delle necessarie compatibilità finanziarie nel medio periodo.

Art. 55 - Risultati di gestione

1. I risultati della gestione dell'anno finanziario sono riassunti e dimostrati nel rendiconto della gestione del Comune costituito da tre distinte parti:

- a. conto del bilancio;
- b. stato del patrimonio;
- c. conto economico.

2. Il rendiconto è accompagnato da una relazione del Dirigente volta a confrontare i risultati della gestione con le indicazioni contenute nei documenti di indirizzo programmatico.

3. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 aprile dell'anno successivo, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione. La proposta è messa a disposizione dei/delle componenti dell'organo consiliare prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine non inferiore a venti giorni, salvo un termine maggiore stabilito dal Regolamento di contabilità.

4. Il Consiglio Comunale approva il bilancio consolidato, redatto secondo i criteri dettati dalla legge e dai principi contabili, entro il 30 settembre dell'anno successivo.

Art. 56 - Controlli interni

1. Il Comune istituisce ed attua i controlli interni previsti dall'art. 147 e seguenti del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
2. Spetta ai Regolamenti la disciplina delle modalità di funzionamento degli strumenti di controllo interno.
3. Gli Uffici preposti al controllo di gestione provvedono a predisporre rapporti semestrali che danno conto del risultato della loro attività, informandone il Consiglio Comunale.

Art. 57 - Collegio dei revisori dei conti - Attività del Collegio

1. La composizione e le modalità di nomina del Collegio dei Revisori sono disciplinate dalla legge.
2. Il Collegio dei Revisori esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, economica e finanziaria della gestione del Comune e collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e indirizzo.
3. Il regolamento di contabilità definisce le funzioni del Collegio e può attribuire allo stesso ulteriori capacità di verifica e controllo rispetto a quelle previste dalla legge, nonché di supporto all'attività degli organi amministrativi dell'Ente.
4. I Revisori dei Conti, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti dell'Amministrazione.
5. I Revisori dei Conti non partecipano alle sedute della Giunta comunale. Può essere richiesta la loro presenza alle sedute del Consiglio Comunale o delle Commissioni Consiliari nei casi e con le modalità previste dal Regolamento.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 58 - Agri marmiferi

1. Gli agri marmiferi essendo parte integrante del territorio comunale come da 3° comma dell'art. 2 del presente statuto sono beni inalienabili del Comune.
2. L'apposito Regolamento determina le modalità per la loro concessione con i principi e le modalità di determinazione del canone concessorio, avendo riguardo alla capacità produttiva e altre modalità per il ripristino e la manutenzione del territorio; determina le procedure e le modalità delle caducazioni, nonché le prescrizioni da seguire nella coltivazione degli agri, a salvaguardia dell'ambiente
3. E' istituito un Osservatorio per il controllo dell'attività degli agri marmiferi a partecipazione mista, le cui attività e modalità di nomina saranno stabilite dall'apposito Regolamento.

Art. 59 - Revisione dello statuto

1. La proposta di revisione è approvata con la maggioranza prevista dalla legge.
2. Le proposte di revisione respinte non possono essere ripresentate allo stesso Consiglio Comunale.
3. La proposta di revisione deve essere pubblicata nell'Albo Pretorio per almeno venti giorni e deve essere notificata a tutti i Consiglieri Comunali almeno trenta giorni prima della discussione in Consiglio Comunale.
4. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei componenti, può deliberare che la proposta di revisione sia sottoposta a referendum consultivo.

Art. 60 - Disposizioni finali

Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente Statuto sono abrogate tutte le altre disposizioni del Comune con esso incompatibili.

Art. 61 - Pubblicazione

Il presente Statuto, pubblicato nelle forme di legge, è inserito sul sito internet del Comune di Massa, trasmesso alla Regione Toscana al fine della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

Disposizioni transitorie

Art. I

I regolamenti previsti dallo statuto, per la cui adozione non sia prescritto un termine di legge, sono adeguati o deliberati entro un anno dall'entrata in vigore dello statuto.

Art. II

La disposizione dell'art. 13 non si applica ai gruppi costituiti alla data di presentazione del progetto di statuto all'esame del Consiglio comunale.

Art. III

Per tutto quanto non disposto dalle precedenti norme transitorie e fino all'entrata in vigore delle norme regolamentari previste nello statuto continuano ad applicarsi le norme regolamentari vigenti purché compatibili con lo statuto.